



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2010 (23.06)  
(OR. en)**

**11350/10**

**JAI 570  
USA 92  
RELEX 576  
DATAPROTECT 54**

**NOTA**

---

della:	Presidenza
al:	COREPER/Consiglio
n. doc. prec.:	11222/10 JAI 556 USA 86 RELEX 561 DATAPROTECT 49 11223/10 JAI 557 USA 87 RELEX 562 DATAPROTECT 50
Oggetto:	Dichiarazioni da adottare al momento dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo TFTP

---

La presidenza propone che le dichiarazioni riportate in allegato siano adottate unitamente alla decisione relativa alla firma dell'accordo TFTP.

**Progetto di dichiarazione del Consiglio  
relativa al futuro accordo quadro sulla protezione dei dati**

L'accordo sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) sarà esaminato alla luce del futuro accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati, non appena quest'ultimo sarà stato concluso.

---

**Dichiarazione del Consiglio e della Commissione europea relativa all'istituzione di un sistema dell'UE equivalente al programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP)**

L'articolo 11 dell'accordo TFTP tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America tiene conto del duplice approccio a cui invita la risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010. Pertanto, pur contenendo rigorose salvaguardie per quanto riguarda il trasferimento di dati, l'accordo riconosce, in una prospettiva a lungo termine, l'ambizione dell'Unione europea di istituire un sistema equivalente al TFTP che permetta di effettuare l'estrazione di dati nel territorio dell'UE. Gli Stati Uniti si sono impegnati nell'accordo a cooperare e a prestare assistenza e consulenza per contribuire alla sua effettiva istituzione.

La Commissione europea avvierà nella seconda metà del 2010 la realizzazione di uno studio sull'introduzione eventuale di un sistema dell'UE equivalente al sistema TFTP che consenta un trasferimento più mirato dei dati dall'Unione europea agli Stati Uniti. I risultati di questo studio costituiranno una parte importante della comunicazione della Commissione, già annunciata per il 2011 nel piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma <sup>1</sup>, sulla fattibilità di un sistema dell'UE equivalente al TFTP. La comunicazione valuterà le implicazioni giuridiche, tecniche, finanziarie e di altro tipo legate all'istituzione di un sistema dell'UE equivalente al TFTP e vi si indicherà un termine per la sua introduzione. La Commissione presenterà la proposta relativa all'introduzione di questo sistema il più presto possibile.

Qualora, cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo TFTP, il sistema equivalente dell'UE non sia stato istituito, l'Unione considererà la cessazione dell'accordo conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del medesimo.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei. Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma. (COM (2010) 171 del 20.4.2010).

**Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**  
**relativa all'articolo 4 dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America**  
**sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall' Unione europea**  
**agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi**

1. Le modalità tecniche del processo di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 9 dell'accordo assicurano l'efficace funzionamento del processo di verifica e non incidono in alcun modo sulle norme stabilite nell'accordo. Esse contemplano segnatamente a) la creazione di un'unità speciale distinta all'interno di Europol, sotto idonea supervisione e con la partecipazione del responsabile della protezione dei dati di Europol, b) gli elementi necessari alla verifica, c) la durata normale del processo di verifica, d) le disposizioni in materia di riservatezza e e) la forma e la motivazione delle decisioni da adottare a norma dell'articolo 4.
2. Le modalità tecniche sono definite anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo.
3. Si invita Europol a presentare proposte pratiche per la definizione delle modalità tecniche. Il consiglio di amministrazione di Europol è informato regolarmente e in modo dettagliato e strettamente consultato, in particolare riguardo al funzionamento e alla supervisione dell'unità incaricata del processo di verifica.
4. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sulla preparazione delle modalità tecniche, nonché sui progressi delle consultazioni con gli Stati Uniti su dette modalità.

---